

DELIBERAZIONE n.65/2001

OGGETTO: Linee guida per la presenza dei medici, degli odontoiatri e delle strutture sanitarie sulla rete Internet

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, riunito nella seduta del 31 Ottobre 2001;

PREMESSO che:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 175, così come integrata e modificata dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla Legge 14 ottobre 1999, n. 362, disciplina la materia della pubblicità sanitaria per i medici, gli odontoiatri e per le strutture sanitarie, prevedendo le forme e le modalità all'uso consentite;
- tale normativa non prevede alcuna forma di regolamentazione riguardo alla possibilità, alla modalità ed alla forma della presenza dei medici, degli odontoiatri e delle strutture sanitarie sulla rete Internet con proprie pagine Web;
- l'art.53, comma 2, del vigente codice di deontologia medica vieta lo sfruttamento pubblicitario dell'attività medica anche tramite strumenti informatici, ma ne permette implicitamente l'utilizzazione, previo controllo ordinistico, quando il messaggio risulti corretto sia da un punto di vista normativo che deontologico;
- nell'attuale contesto di diffusione ad ogni livello degli strumenti informatici, utilizzati sia nell'ambito lavorativo che in quello privato, l'utilizzo dello strumento telematico rappresentato dalla rete Internet diventa di particolare interesse per i professionisti e per le strutture sanitarie per informare l'utenza circa la propria attività professionale;
- quest'Ordine professionale, nel prendere atto di una tale situazione, ritiene di dover soddisfare l'esigenza di impartire ai propri iscritti direttive ed indicazioni utili, allo scopo di consentire la libera quanto corretta informazione all'utenza da parte degli operatori sanitari, evitando forme di disinformazione a danno dei cittadini;

RITENUTO opportuno, nello spirito e secondo i principi contenuti nell'art. 54 del Codice Deontologico, che tende a consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole dei professionisti e delle strutture sanitarie, ammettere la presenza su Internet dei medici, odontoiatri e delle strutture sanitarie al fine di fornire ai cittadini una informazione corretta e veritiera che non assuma in alcun modo i caratteri della pubblicità;

CONSIDERATO che risulta opportuno assumere come parametri di riferimento nel valutare il tenore del messaggio diffuso via Internet i criteri contemplati dalla legislazione nazionale per analoghe forme di comunicazione al pubblico in campo sanitario (Carta dei Servizi sanitari), indipendentemente dallo strumento diffusivo utilizzato;

VALUTATO, quindi, opportuno fissare i seguenti principi fondamentali cui tutti gli iscritti devono riferirsi (sia se aprono siti Internet in qualità di liberi professionisti, sia in quanto Direttori Sanitari di strutture sanitarie):

- dell'apertura del sito web deve essere data comunicazione all'Ordine, indicando chiaramente l'indirizzo del sito;
- l'Ordine deve al riguardo rilasciare apposito nulla-osta ai medici richiedenti controllando la correttezza del messaggio proposto e la rispondenza ai criteri di cui alla legge 175/92 e al DM 657/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il sito deve contenere una informazione corretta, obiettiva e veritiera. Lo spirito che sottostà alla esigenza di essere presenti su Internet non deve condurre alla pubblicazione di messaggi in cui si prevedano forme di comparazione dell'attività fra colleghi o nei quali si denigri l'altrui attività o, di converso, si faccia apparire la propria come qualitativamente migliore;
- il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosiddetti "banner") o fare riferimento ad enti od organismi pubblici o privati operanti in campo sanitario, qualora tale riferimento rappresenti il tentativo di indurre artatamente il cittadino a compiere scelte pilotate. Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici, la cui presenza sul sito ha lo scopo di fornire all'utente strumenti utili di navigazione (ad esempio: software per leggere documenti, software per scaricare files, software per la compressione

dei dati, ecc.) e al proprietario del sito strumenti utili per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.);

- il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari di aziende farmaceutiche;
- il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai professionisti medici o odontoiatri. Il contenuto di tale informazione specifica deve essere preventivamente autorizzato dall'Ordine;

RITENUTO, inoltre, opportuno, nell'ambito dei principi sopra indicati, fornire ai medici od odontoiatri ed alle strutture le linee di condotta di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

RAMMENTATO che l'adesione alle presenti linee-guida è da ritenersi vincolante per tutti gli iscritti all'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina, indipendentemente dal luogo di pubblicazione del sito;

D E L I B E R A

di consentire ai medici e/o odontoiatri ed alle strutture sanitarie di essere presenti con propri siti sulla rete Internet, entro i limiti e nell'osservanza dei principi e delle linee di condotta contenute nella presente deliberazione e negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Allegato A alla delibera n.65/2001

PRESENZA SU INTERNET DELLE STRUTTURE SANITARIE

La struttura sanitaria, qualunque sia l'ambito di attività, deve indicare nella pagina principale (cosiddetta "home-page") del proprio sito gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata dall'autorità competente (Regione o Comune). Inoltre, sempre nella pagina principale del sito, deve indicare chiaramente il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale.

Le strutture sanitarie convenzionate con il S.S.N. hanno il dovere di redigere la Carta dei Servizi Sanitari, prevista dalla normativa vigente. Considerato che lo scopo della Carta dei Servizi è quello di fornire all'utenza una informazione corretta e obiettiva e che il contenuto della Carta deve essere diffuso presso l'utenza con le forme ritenute più opportune, risulta indefettibile che il contenuto del sito debba contenere gli stessi elementi informativi indicati nella Carta dei Servizi.

In pratica il sito dovrà essere suddiviso in sezioni relative alla storia ed ubicazione della struttura, al tipo di attività svolta nella struttura con l'indicazione delle relative branche specialistiche, ed infine agli strumenti di tutela dell'utenza. Si sottolinea che la pagina di tutela dell'utenza deve essere sempre presente nel sito, composta in maniera facilmente leggibile ed identificabile, e completa di indicazioni sulle modalità e le forme di presentazione di segnalazioni o reclami.

Nel descrivere la propria attività la struttura deve indicare le branche specialistiche oggetto di autorizzazione, indicando per ogni branca il nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica professionale.

Le strutture non convenzionate con il S.S.N., benchè non siano tenute a redigere la Carta dei Servizi, se vogliono essere presenti su Internet devono comunque fornire una informazione del tipo di quella prevista dalla Carta dei Servizi.

Le notizie informative che interessano esclusivamente i professionisti medici od odontoiatri possono essere diffuse solo previa identificazione dell'utente. Pertanto per accedere a tali pagine, l'utente dovrà redigere un modulo (cosiddetto "form") nel quale dichiara la sua qualifica di medico od odontoiatra. Tale identificazione consente il rilascio di una password che l'utente medico utilizza per accedere a quella particolare zona del sito. E' attribuito al Direttore Sanitario il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell'Ordine. Tale identificazione potrà essere verificata anche tramite la firma digitale nei modi previsti dalla circolare dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n.AIPA/CR/22, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.179, del 2 agosto 1999.

Allegato B alla delibera n.65/2001

PRESENZA SU INTERNET DEI SINGOLI MEDICI O ODONTOIATRI

Il medico o l'odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home-page del sito presso quale Ordine provinciale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione all'Albo.

Il medico o l'odontoiatria possono indicare tutto ciò che è consentito dalla Legge sulla pubblicità sanitaria (art. 1 Legge 175/92).

Il medico o l'odontoiatra può mettere in rete un proprio "curriculum" professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza). Può anche indicare l'attuale e le precedenti esperienze lavorative (esempio: è stato dal..... al..... primario del reparto di presso l'Ospedale di).

Può infine indicare ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere di certezza obiettiva e verificabilità. Allo stato attuale della normativa, non è consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia.

Il sito, nello spirito di una corretta e doverosa informazione all'utenza, deve contenere indicazioni esaustive in merito alle prestazioni sanitarie offerte ed alle modalità organizzative dell'attività professionale. A titolo esemplificativo, ciò si sostanzia nella specifica delle terapie e/o delle tecniche e nell'indicazione degli orari di accesso allo studio, delle modalità di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc.

Il sito può contenere pagine dedicate all'educazione sanitaria, anche corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalità del medico o dell'odontoiatra.

Il medico o l'odontoiatra possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l'avvertenza che una consulenza via e-mail non può considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito è necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che può avere il seguente tenore: "Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento."

Il medico e l'odontoiatra possono riportare sul sito le tariffe da loro praticate nell'esercizio della professione, fermo restando l'obbligo del rispetto del tariffario di cui al D.P.R. del 17 febbraio 1992.

Nel caso in cui il medico o l'odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualità volontaria, ne può dare informazione al pubblico.

E' naturalmente possibile, per i medici e gli odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra medici. Se invece il forum è libero (accessibile da chiunque), il medico che vi partecipa in qualità di "relatore" deve pretendere che il soggetto che ospita il forum abbia cura di avvertire l'utenza che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula di avviso precedentemente citata).